

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

14.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):			
Composizione del Consiglio di Amministrazione del Ministero della guerra	188		
Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra	188		
Modifica a talune norme concernenti il Corpo sanitario aeronautico, previste nell'ordinamento della Regia aeronautica e nelle leggi sullo stato, reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica,	188		
Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica ad assumere in servizio 30 tenenti medici nel Corpo sanitario aeronautico, fra i candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1938-XVI	188		
Modifiche agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri	189		
Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina	189		
Modificazioni all'articolo 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, relativa al ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina	189		
Facoltà al Ministro della marina di aumentare il numero dei posti di ammissione alla Regia Accademia Navale	189		
		Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano	190
		Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni riguardanti il corpo ufficiali in congedo della giustizia militare	190
		Varianti al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito	190
		Soppressione dell'avanzamento per meriti eccezionali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito	191

La riunione comincia alle 9.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Anitori, Braga, Federigi, Ferretti di Castelferretto, Ginnasi, Hemmeler, Mazzetti, Sacco e Vitalini Sacconi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Informa che è stato chiamato a far parte della Commissione il Consigliere nazionale Fanelli.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che, in seguito al voto espresso dalla Commissione, il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica ha informato che farà subito iniziare le pratiche per ottenere dagli Istituti assicuratori una polizza di assicurazione contro i rischi del volo, a condizioni più favorevoli di quelle attuali. Così pure, il Sottosegretario di Stato per la guerra, a seguito della raccomandazione della Commissione, ha fatto conoscere che le norme di attuazione della legge relativa alla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati delle Forze Armate in seguito a procedimento disciplinare, sono già state elaborate e si attende soltanto l'adesione degli altri Ministeri interessati. Intanto è stato disposto che sia dato corso all'esame delle relative domande, sulle quali sarà deciso in base alle dette norme, non appena esse diverranno definitive.

Discussione del disegno di legge: Composizione del Consiglio di Amministrazione del Ministero della guerra. (857)

GORLA, *Relatore*, fa presente che si tratta di una semplice modifica al testo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 780, tendente a precisare (cosa che poteva riuscire dubbia con la dizione attuale) che per la partecipazione al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra, occorre che i direttori generali e gli altri funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo stesso abbiano la effettiva direzione di un servizio.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra. (858)

PRESIDENTE, *Relatore*, informa che col disegno di legge in esame si stabilisce il passaggio del servizio informazioni militari alla diretta dipendenza del Ministero della guerra; si eleva a Direzione generale, come era in passato, l'Ispettorato leva, sottufficiali e truppa; si trasforma pure in Direzione gene-

rale l'Ispettorato della motorizzazione ed infine si istituisce un Ispettorato superiore dei servizi tecnici.

In relazione a queste modifiche, si apportano i conseguenti ritocchi alle tabelle organiche.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica a talune norme concernenti il Corpo sanitario aeronautico, previste nell'ordinamento della Regia aeronautica e nelle leggi sullo stato, reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (861)

MANNI riferisce in luogo del Relatore Ferretti di Castelferretto e fa notare che il provvedimento risponde alla sempre maggiore importanza e complessità dei servizi sanitari dell'Aeronautica e risponde altresì ad un logico e giusto criterio di equiparazione tra il Corpo sanitario e gli altri Corpi speciali dell'Aeronautica, nonchè rispetto agli altri Corpi sanitari militari.

L'istituzione di un tenente generale è particolarmente opportuna per riservare a lui principalmente le funzioni di Capo del Corpo ed affidare invece al maggior generale la Presidenza della Commissione superiore di appello (massimo organo medico legale dell'Aeronautica) che attualmente deve essere presieduta da un colonnello medico, pari grado dei componenti di tale Collegio, composto dai colonnelli direttori degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica ad assumere in servizio 30 tenenti medici nel Corpo sanitario aeronautico, fra i candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1938-XVI. (862)

MANNI riferisce in luogo del Relatore Federigi ed informa che in seguito al concorso fatto nel 1937, furono assunti al grado di tenente medico i primi 30 classificati dei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

150 risultati idonei in tale concorso, numero insufficiente rispetto ai bisogni sempre maggiori e urgenti dell'Aeronautica ed inferiore ai posti in organico, che lamentano 36 vacanze nel grado di tenente e 91 nel grado di capitano.

L'assunzione è fatta con tutte le garanzie, in quanto i 30 che saranno assunti, sono i primi 30 dei 120 già dichiarati idonei e non assunti nel concorso fatto con grande severità e hanno tutti molte benemerenzze, in quanto prestano da tempo servizio in Aeronautica e molti hanno preso parte alle campagne in Africa Orientale italiana e Spagna.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri. (863)

MANNI, *Relatore*, trova opportunissima la decisione di destinare agli aeroporti basi delle unità aeree di impiego, ufficiali del Genio aeronautico che, con la propria competenza tecnica, possano guidare la manutenzione dei diversi materiali di volo e delle varie installazioni, aumentandone l'efficienza, la durata e la possibilità di impiego.

Tale destinazione di ufficiali del Genio presso reparti di volo ed impianti costituirà un'ottima scuola dove potranno, come non mai, acquistare una reale ed intima conoscenza di tutti i materiali e le esigenze tecniche del loro impiego.

L'organico complessivo del ruolo, già previsto per il gennaio 1941, in 579 ufficiali, sarebbe portato a 739 ufficiali, cioè 160 ufficiali in più; quantitativo, questo, appena rispondente al numero degli Enti cui è necessaria l'assegnazione di ufficiali del Genio.

La tecnica ha una sempre maggiore applicazione presso tutte le forze armate e tanto più deve esserlo presso l'Aeronautica che impiega materiali così tecnicamente complessi e perfezionati.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina. (866)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame riveste il carattere di provvedimento equitativo in quanto, colmando una lacuna, estende il beneficio delle permanenze nella posizione ausiliaria per dieci anni, anziché per otto, ai contrammiragli, agli ammiragli di divisione, agli ammiragli di squadra non designati d'armata ed ai generali della Regia marina che si trovano nelle stesse condizioni dei capitani di vascello e degli ammiragli di squadra designati d'armata ai quali, con la legge 18 dicembre 1930-VIII, è stato concesso il detto beneficio qualora abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli. (Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, relativa al ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina. (867)

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, fa presente che con la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, si stabiliva un aumento di organici nel ruolo di complemento degli ufficiali di vascello e per la direzione delle macchine e l'articolo 3, ultimo comma, di detta legge disponeva che altrettanti posti dovessero essere lasciati scoperti nei corrispondenti ruoli del servizio permanente effettivo.

Le attuali esigenze non consentono più tale limitazione e perciò col disegno di legge si stabilisce l'abrogazione di detta clausola e si prevede la revisione degli organici non oltre il 31 dicembre 1941-XX.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Facoltà al Ministro della marina di aumentare il numero dei posti di ammissione alla Regia Accademia Navale. (868)

CHIOZZI MILLELIRE riferisce in luogo del relatore Anitori e rileva che il provvedimento, di cui non occorre fare una esposi-

zione particolareggiata e che ha carattere transitorio, appare più che mai opportuno, data la necessità pel Ministero della marina di avere, alla fine dei corsi, un numero di allievi sufficiente per coprire tutti i posti di guardiamarina o di sottotenente che fossero vacanti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano. (874)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Braga e fa rilevare che il provvedimento ha semplicemente un carattere morale in quanto permette ad una benemerita categoria di raggiungere un grado più adeguato ai propri titoli di studio e meriti artistici. D'altra parte, non si viene ad aggravare l'erario, poichè anche ora, col grado di sottotenente, i maestri direttori di banda raggiungevano un trattamento economico pari allo stipendio minimo di capitano.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni riguardanti il corpo ufficiali in congedo della giustizia militare. (875)

BARBARO, *Relatore*, fa presente che in seguito alla istituzione del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, si è ravvisata la necessità, nella pratica applicazione, di integrare o modificare talune delle disposizioni vigenti e di aggiungerne delle altre di carattere transitorio. Data la molteplicità delle categorie di funzionari e professionisti che possono aspirare nei ruoli ordinario, di riserva ed ausiliario del Corpo suddetto, si sono dovute aggiornare le norme relative ai titoli di ammissione e alla corrispondenza o meno del grado da assumersi nel Corpo col grado gerarchico rivestito presso le pubbliche amministrazioni e così via.

Fa rilevare che la legge istitutiva del Corpo ha avuto vari successivi ritocchi che sono richiamati nello stesso disegno di legge il quale appunto reca le nuove modificazioni con riferimento alle disposizioni precedenti e successive modificazioni.

Ciò reca grave nocumento alla chiarezza e costringe a faticose ricerche chi voglia rendersi conto del contenuto della legge.

Esprime pertanto l'avviso che la Commissione dovrebbe formulare il voto che, nei casi come questo, in cui si hanno leggi così ampiamente e ripetutamente modificate, si proceda alla formazione di un testo unico ai fini della migliore intelligenza delle disposizioni.

PRESIDENTE, si associa e pone a partito la proposta del relatore.

(La Commissione approva).

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi allegato).*

Discussione del disegno di legge: Varianti al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (876)

CECI, *Relatore*, ricorda che non essendo ancora stato promulgato il nuovo Codice penale militare che dovrebbe aver vigore per tutte le forze armate, vigono ancora il vecchio Codice penale militare e il vecchio Codice penale marittimo.

Pertanto il disegno di legge provvede opportunamente ad aggiornare talune disposizioni dei Codici stessi in relazione particolarmente al reato di diserzione, abbreviando i relativi termini, senza che la presentazione volontaria possa costituire sanatoria, dopo la dichiarazione di diserzione emessa dal comandante del Corpo.

Analogamente, con modifiche alle relative leggi, si abbreviano i termini sia pel reato di renitenza alla leva, sia per quello di mancanza alla chiamata per istruzione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'avanzamento per meriti eccezionali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito. (877)

CATALDO, *Relatore*, riferisce che il provvedimento in esame è stato preso, con evidente coerenza, in analogia a quanto è stato già disposto per gli ufficiali del Regio esercito.

Preferirebbe che all'articolo 3, dove è detto: « I sottufficiali, dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali antecedentemente alla data di pubblicazione della presente legge, ecc. » si dicesse « fino alla data del 10 giugno 1940-XVIII » cioè fino alla data della dichiarazione di guerra.

PRESIDENTE trova giusta l'osservazione, ma non vede l'opportunità di farne oggetto di emendamento.

CATALDO, *Relatore*, non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli
(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(*Vedi Allegato*).

Per il richiamo alle armi dei componenti la Commissione.

PRESIDENTE si fa interprete del sentimento dei camerati i quali manifestano la loro incontenibile impazienza per avere sollecitamente, ora che la Patria è in armi, l'onore di essere chiamati ai loro posti di combattimento. Ritene che sarà opportuno far presente al Presidente della Camera questo comune vivo desiderio, affinché, mediante il suo autorevole intervento, sia tolta ogni remora. (*Vivissime approvazioni*).

GORINI si associa facendo rilevare che non tanto per ciò che stabilisce la legge, ma più per il loro sentimento di soldati, i camerati desiderano di essere messi in condizioni

di assolvere il loro dovere, così come hanno dimostrato in passato di saper fare. (*Applausi*).

BARBARO parla nella qualità di mutilato di guerra e vorrebbe si chiedesse che pei mutilati di guerra non si abbia ad ostacolare il volontarismo che per essi è un diritto. (*Applausi*).

GUGLIELMOTTI conviene col camerata Barbaro e fa osservare che la qualità di mutilato non implica necessariamente inabilità ai compiti di guerra, poichè alle menomazioni fisiche supplisce lo spirito. Vorrebbe pertanto che si esprimesse il voto che nei controlli medici non si fosse così rigorosi, dal lato formale, da deludere l'aspirazione dei mutilati stessi. (*Vive approvazioni*).

GORLA si associa.

FANELLI riferisce essere a sua conoscenza che il Presidente della Camera ha già mosso dei passi per soddisfare il desiderio dei camerati, tanto che egli ha potuto già avere la sua destinazione.

SARGIACOMO ritiene che il desiderio dei camerati della Commissione possa esprimersi, in quanto è desiderio comune, a nome di tutti i Consiglieri nazionali, senza distinzione di gradi e di età.

PRESIDENTE osserva che vi sono dei camerati che hanno posti di grave responsabilità, la cui opera può riuscire più utile in Paese, specie se il loro grado militare è modesto. Ritene perciò più urgente rendere edotto, per ora, il Presidente della Camera della particolare situazione dei componenti della Commissione delle Forze Armate, derivante appunto dalla loro specifica funzione.

Arrivederci dopo la vittoria!

(*Così rimane stabilito*).

Saluto al Duce!

« A Noi ! » (*Vivissimi applausi*).

La riunione termina alle 10.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Composizione del Consiglio di Amministrazione
del Ministero della guerra. (857)**

ART. 1.

Il comma terzo dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, è sostituito, per il Ministero della guerra, dal seguente:

« Del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra fanno parte gli ufficiali e funzionari di grado non inferiore al 5^o, che abbiano l'effettiva direzione di una direzione generale o di altro servizio autonomo della Amministrazione centrale della guerra, secondo la ripartizione dei servizi dell'Amministrazione stessa, e che siano o direttori generali o nominati alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

« I componenti del Consiglio, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari o ufficiali che siano chiamati dall'ordinamento del Ministero a farne le veci, purchè di grado non inferiore al 6^o.

« Del predetto Consiglio fa pure parte il Capo del personale civile, che, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al 7^o ».

ART. 2.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 780, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 945, è abrogato.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 16 dicembre 1939-XVIII.

**Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione
centrale della guerra. (858)**

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

- Gabinetto;
- Servizio informazioni militare;
- Direzione generale ufficiali in servizio permanente;
- Direzione generale ufficiali in congedo;
- Direzione generale personali civili e affari generali;
- Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
- Direzione generale di artiglieria;
- Direzione generale del genio;
- Direzione generale dei servizi logistici;
- Direzione generale di sanità militare;
- Direzione generale dei servizi amministrativi;
- Direzione generale della motorizzazione;
- Ispettorato superiore dei servizi tecnici;
- Direzione del servizio chimico militare;
- Ispettorato del servizio ippico e veterinario.

Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari dipendono direttamente dal Capo di gabinetto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Il ruolo organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della guerra è il seguente:

GRADO	Numero dei posti per funzionari civili	Numero dei posti per funzionari militari
4° - Direttori generali	(a) 3	(b) (c) (d) 9
5° - Ispettori generali	5	(d) 4
6° - Direttori capi divisione . . .	20	(d) 17
7° - Capi sezione . . .	35	(d) 10
8° - Consiglieri . . .	34	(d) 26
9° - Primi segretari . . .	46	(d) 15
10° - Segretari . . .	} 64	—
11° - Vice segretari . . .		
	207	78

(a) Uno dei posti è riservato al funzionario civile comandato al Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 1 del Regio decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851.

(b) Dei quali uno è riservato al Capo dell'ispettorato superiore dei servizi tecnici che può essere un generale di corpo d'armata o di divisione.

(c) Dei quali uno può essere ricoperto da un funzionario civile, a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1838, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

(d) Ufficiali fuori quadro o compresi negli organici delle varie armi, fissati dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Modifica a talune norme concernenti il Corpo sanitario aeronautico, previste nell'ordinamento della Regia aeronautica e nelle leggi sullo stato, reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (861)

ART. 1.

Nella gerarchia dei gradi di ufficiale della Regia aeronautica stabilita dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 23 giugno

1937-XV, n. 1501, è apportata per gli ufficiali generali di grado IV la seguente variante:

- generale di divisione aerea;
- tenente generale del genio aeronautico;
- tenente generale di commissariato aeronautico;
- tenente generale medico di aeronautica.

ART. 2.

Gli organici previsti per il Corpo sanitario aeronautico dalla Tabella A allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella che segue:

	Al 1° luglio 1940-XVIII	Definitivo, in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX
Tenente generale	1	1
Maggiore generale	1	1
Colonnelli	8	9
Tenenti colonnelli	21	26
Maggiori	20	24
Capitani	100	111
Tenenti	96	99
	247	271

ART. 3.

Nell'articolo 24 delle norme approvate con Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, quale fu modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, convertito nella legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 156, alle parole « sino al grado di maggiore generale medico di aeronautica », sono sostituite dalle seguenti: « sino al grado di tenente generale medico di aeronautica ».

ART. 4.

L'avanzamento al grado di tenente generale medico di aeronautica ha luogo a scelta assoluta.

ART. 5.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del tenente generale medico di aeronautica è fissato a 64 anni.

Autorizzazione al Ministero dell'aeronautica ad assumere in servizio 30 tenenti medici nel Corpo sanitario aeronautico, fra i candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1938-XVI. (862)

ARTICOLO UNICO.

È concessa facoltà al Ministero dell'aeronautica di assumere in servizio fino al numero di trenta i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1938-XVI per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Tali assunzioni avverranno nell'ordine risultante dalla graduatoria degli esami a suo tempo formata.

Modifiche agli organici degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri. (863)

ARTICOLO UNICO.

Gli organici previsti per il Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, dalla tabella A) allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella seguente:

	Al 1° luglio 1940-XVIII	Definitivi, in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX
Generale ispettore	1	1
Tenenti generali	2	2
Maggiori generali.	5	5
Colonnelli	24	30
Tenenti colonnelli	59	74
Maggiori	49	62
Capitani	244	307
Tenenti	206	258
	<u>590</u>	<u>739</u>

Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina. (866)

ART. 1.

Gli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina collocati in ausiliaria, in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, sono tratti in

tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

ART. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Modificazioni all'articolo 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, relativa al ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina. (867)

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1180, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tali organici saranno sottoposti a revisione non oltre il 31 dicembre 1941-XX ».

Facoltà al Ministro della marina di aumentare il numero dei posti di ammissione alla Regia Accademia Navale. (868)

ART. 1.

Le nomine ad allievo ufficiale dei Corpi militari della Regia marina presso la Regia accademia navale possono essere conferite dal Ministro per la marina per un numero pari a quello dei posti messi a concorso, aumentato del venti per cento.

ART. 2.

Qualora, nonostante le eliminazioni verificatesi durante lo svolgimento dei corsi presso la Regia accademia navale, il numero degli allievi che alla fine dei detti corsi si trovano nelle condizioni prescritte per la nomina a guardiamarina o sottotenente superi quello dei posti vacanti nei corrispondenti ruoli di ufficiali in servizio permanente effettivo, si darà ugualmente corso alle nomine, considerando in soprannumero quelle eccedenti le vacanze.

Le nomine conferite in soprannumero ai sensi del precedente comma non possono superare di oltre il venti per cento le vacanze esistenti e devono essere riassorbite con le successive vacanze.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

La presente legge ha vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico della Regia accademia navale 1939-40 e sino a tutto l'anno scolastico 1941-42.

Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano. (874)

ART. 1.

Ferme restando le vigenti norme di reclutamento, ai sottotenenti maestri direttori di banda, di cui all'articolo 35 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

ART. 2.

Al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali, verrà conferito il grado di tenente con le modalità di cui all'articolo precedente e quello di capitano alla data sotto la quale avrà compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente.

ART. 3.

I maestri direttori di bande di cui agli articoli precedenti, sia nel grado di tenente che in quello di capitano, continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepiti nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni riguardanti il corpo ufficiali in congedo della giustizia militare. (875)

ART. 1.

Al Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta mo-

dificato dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

ART. 2.

Nel primo comma dell'articolo 14, la lettera *d*), aggiuntavi con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, è sostituita dalla seguente:

« *d*) magistrati dell'ordine amministrativo, che ne facciamo domanda ».

Nello stesso comma è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) funzionari di gruppo *A*, laureati in giurisprudenza, delle amministrazioni militari dello Stato, rivestenti grado gerarchico non inferiore all'ottavo, che ne facciano domanda ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

« Il sopraggiunto passaggio, anche a seguito di concorso, dei suindicati magistrati, funzionari, professori e cancellieri nei ruoli dei personali civili di altre amministrazioni dello Stato non costituisce causa di impedimento all'applicazione nei loro confronti delle presenti disposizioni ».

ART. 3.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Il grado militare da attribuire alle persone indicate nell'articolo precedente non può essere superiore al corrispondente grado gerarchico da esse rivestito nei ruoli dei magistrati, dei professori universitari o degli avvocati dello Stato.

Agli ufficiali del ruolo ausiliario vengono applicate le disposizioni stabilite dal presente decreto per gli ufficiali del ruolo ordinario che sono funzionari in attività di servizio della giustizia militare. Tuttavia l'autorità militare ha facoltà di ricollocarli in congedo anche prima dello scioglimento del ruolo di cui al seguente articolo 16 ».

ART. 4.

Nell'articolo 16, il comma aggiunto con l'articolo 5, n. 1, del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, è sostituito dal seguente:

« Quelli di essi, cui è stata a suo tempo revocata, ai sensi del seguente articolo 23, la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e della Regia aeronautica, rientreranno nel ruolo delle rispettive armi o corpi di provenienze, col grado che avevano all'atto della costituzione del ruolo ausiliario, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero eventualmente ottenuto nelle dette armi o corpi ».

ART. 5.

Nell'articolo 21, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) aver prestato effettivo servizio militare per un periodo di almeno tre mesi ».

Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« g) essere di razza ariana ».

ART. 6.

Nell'articolo 31, la lettera d), aggiuntavi con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, è sostituita dalla seguente:

« d) professori di diritto incaricati nelle Regie università del Regno, con esercizio dell'incarico non inferiore a cinque anni ».

ART. 7.

Per l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, e delle successive modificazioni, ai professori di diritto delle Regie università sono equiparati, ad ogni effetto, i professori di diritto degli istituti ad esse parificati.

ART. 8.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica in servizio, al 31 dicembre 1939-XVIII, presso gli uffici giudiziari militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria, in applicazione dei Regi decreti-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, e successive modificazioni, ovvero di bandi e decreti Vicereali, emanati nell'Africa orientale italiana, e siano in possesso dei requisiti indicati nei menzionati Regi decreti-legge, possono essere iscritti a loro domanda, col grado militare che essi già rivestono, nel corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, nel ruolo ordinario o in quello di riserva, secondo che abbiano l'età richiesta per l'ammissione, rispettivamente, nell'uno o nell'altro ruolo.

La iscrizione nella categoria magistrati è effettuata con grado non inferiore a quello di

tenente, ancorchè l'ufficiale rivesta il grado di sottotenente, o il grado corrispondente, nelle predette forze armate dello Stato.

ART. 9.

Gli ufficiali interessati che intendono chiedere l'iscrizione di cui al precedente articolo, devono inoltrare, per via gerarchica, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, regolare domanda al Ministero della guerra, per il tramite della Regia avvocatura generale militare, corredata del certificato di nascita, della copia dello stato di servizio militare debitamente aggiornata, del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista, nonchè di un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dal Regio avvocato generale militare o dal Regio avvocato militare presso il tribunale militare cui sono addetti, dal quale risulti la durata del servizio prestato con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie militari in base a bandi o decreti Vicereali, emanati nell'Africa Orientale Italiana, devono presentare, inoltre, i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dal Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334.

ART. 10.

Gli ufficiali già iscritti, a domanda, nel corpo in congedo della giustizia militare, che si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente articolo 8 possono, nel termine stabilito dall'articolo 9, chiedere che siano applicate nei loro confronti le disposizioni dello stesso articolo 8, allegando alla domanda soltanto il certificato del Regio avvocato generale militare, o del Regio avvocato militare presso il tribunale cui sono addetti, dal quale risulti la durata del servizio prestato con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

ART. 11.

L'iscrizione degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, sarà effettuato, prescindendosi dalle altre condizioni stabilite dagli articoli 7 e 10, primo capoverso, del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e degli articoli 4, 8 e 9 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, entro il limite dei posti, che, quanto al ruolo ordinario, alla data di applicazione della presente legge

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

risulteranno vacanti in relazione agli organici stabiliti dall'articolo 6 del citato Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.

ART. 12.

Il Regio avvocato generale militare sottoporrà le documentate domande, presentate a norma degli articoli 9 e 10, al giudizio della commissione di cui all'articolo 14 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, dopo averle completate con un proprio rapporto informativo sul servizio prestato da ciascun ufficiale con funzioni giudiziarie o di cancelleria, con il certificato penale generale e con ogni altra informazione che abbia ritenuto di assumere sul conto degli aspiranti medesimi.

ART. 13.

La commissione indicata nell'articolo precedente formula le sue proposte, procedendo altresì alla formazione della graduatoria, per ciascun grado, ruolo e categoria, degli aspiranti di cui all'articolo 9 ritenuti meritevoli dell'ammissione nel corpo e di quelli per i quali ritenga di proporre l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 10.

Le domande, unitamente ai fascicoli dei documenti e ai verbali della commissione, sono rimesse dal Regio avvocato generale militare al Ministro per la guerra, che giudica insindacabilmente sulle proposte anzidette.

ART. 14.

Salvo quanto è stabilito dai precedenti articoli da 8 a 13 agli ufficiali in essi contemplati sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e nel relativo regolamento approvato con Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826.

ART. 15.

Fino a quando non sia completato in ciascun grado e categoria, l'organico del ruolo ordinario del corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, gli ufficiali già iscritti a domanda in detto ruolo, i quali, alla data di pubblicazione di nuovo bando di concorso per l'ammissione nel ruolo medesimo, si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui sono già rivestiti, possono concorrere, con gli altri aspiranti all'ammissione nel ruolo, al conferimento del nuovo grado militare cui possono aspirare.

Le relative domande devono essere presentate nei modi e nel termine stabiliti dal primo comma dell'articolo 12 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, e su di esse si provvede in conformità degli articoli 13 e 17 dello stesso Regio decreto.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Varianti al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (876)

ART. 1.

All'articolo 139 del Codice penale per l'Esercito è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il comandante del Corpo ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il sottufficiale, caporale o soldato, dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».

ART. 2.

All'articolo 148 del Codice penale dell'Esercito è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il comandante del Corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».

ART. 3.

All'articolo 162 del Codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il comandante della nave, del Corpo, del distaccamento o stabilimento marittimo al quale il militare avrebbe dovuto presentarsi, ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il militare dopo ventiquattro ore di ritardo ingiustificato».

ART. 4.

All'articolo 172 del Codice penale militare marittimo è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il comandante ha facoltà, ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».

ART. 5.

All'articolo 203 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, all'articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con Regio decreto 28 luglio 1932-X, n. 1365 e all'articolo 46 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia il comandante del Corpo, al quale il militare deve presentarsi, ha facoltà, ove ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo mancante alla chiamata per istruzione, dopo due giorni di assenza se trattasi di ufficiale, e dopo ventiquattro ore di assenza se trattasi di altri militari ».

ART. 6.

Il termine, decorso il quale si incorre di diritto, a norma dell'articolo 146 del Codice penale per l'esercito e dell'articolo 170 del Codice penale militare marittimo, nel reato di diserzione, è stabilito in giorni sette ed il termine, decorso il quale la dichiarazione di diserzione può essere fatta dal comandante del Corpo, ai sensi degli articoli predetti, è stabilito in giorni due.

ART. 7.

Relativamente ai militari dichiarati disertori dal comandante a norma degli articoli 138, 139, 146 e 148 del Codice penale per l'esercito e 161, 162, 170 e 172 del Codice penale militare marittimo con le modificazioni apportate dai precedenti articoli di questa legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 159 del Codice penale per l'Esercito e 183 del Codice penale militare marittimo.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Soppressione dell'avanzamento per meriti eccezionali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito. (877)

ART. 1.

È abrogato l'articolo 11 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modifiche alle disposizioni sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, quale risulta sostituito dallo articolo 3 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2168.

È abrogato, altresì, l'articolo 12 della predetta legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, quale risulta modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2168, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianità, a scelta e per meriti di guerra ».

ART. 3.

I sottufficiali dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali antecedentemente alla data di pubblicazione della presente legge conseguiranno la promozione con le norme di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.